

PRONTUARIO PER IL GOVERNO PROVINCIALE O. C. D.



CASA GENERALIZIA DEI CARMELITANI SCALZI

Roma 2026

PRONTUARIO PER IL GOVERNO PROVINCIALE O. C. D.

*Approvato dal Definitorio Generale
il 12 giugno 2026
(Prot. N° 2026/454 DF)*

Questo strumento non ha alcuna pretesa di essere esaustivo nell'esposizione delle diverse problematiche che può incontrare un governo provinciale, ma offre solo alcuni orientamenti e chiarificazioni che facilitano il compito del Provinciale sul modo di procedere in vari settori nei quali deve necessariamente intervenire e decidere. Inoltre, qui omettiamo le questioni che riguardano le elezioni e altri compiti del Capitolo provinciale (eccetto alcuni aspetti che riguardano il Capitolo provinciale straordinario), che si possono trovare nel documento Istruzione pratica per la celebrazione del Capitolo provinciale ordinario (approvato dal Definitorio Generale il 14 settembre 2022 – Prot. n. 2022/408 DF), di cui dispongono tutte le Province.

Abbreviazioni:

C = Costituzioni OCD

N = Norme applicative

can. = canone (del Codice di Diritto Canonico)

1. Attività del Provinciale immediatamente dopo il Capitolo provinciale

Il Provinciale, dopo la conclusione del Capitolo provinciale, è tenuto a:

- a) Convocare il Consiglio provinciale “subito dopo il Capitolo provinciale” (C 207, a):
 - per fare alcune nomine elencate nei nn. 225 e 229 delle Norme;
 - per adempiere altri compiti che sono di competenza del Consiglio provinciale secondo il n. 229bis delle Norme e la cui decisione non conviene differire.
- b) Informare la Casa Generalizia dei risultati delle elezioni nella Provincia: nome del Provinciale, dei Consiglieri del Provinciale, del Socio al Capitolo generale e del suo sostituto.
- c) Mandare al Generale la relazione sulla situazione della Provincia (N 218): i progetti, le determinazioni del Capitolo provinciale, la situazione economica della Provincia e le statistiche della Provincia, nonché tutti gli altri documenti da inviare alla Curia Generalizia dopo il Capitolo provinciale, indicati nell’appendice V dell’*Istruzione pratica per la celebrazione del Capitolo provinciale ordinario*.

2. Le postulazioni

- a) Dopo le elezioni nel Capitolo provinciale spesso pervengono alla Casa Generalizia le domande per le postulazioni. Qui è importante tener presente quello che dicono le nostre leggi, dove si sottoli-

nea che la postulazione “può essere ammessa solo in caso straordinario” (N 175) e per “una causa grave” (N 176).

- b) Perciò è necessario, quando si chiede la postulazione, presentare in maniera esaustiva le cause e i motivi per i quali la si chiede, perché il Governo generale possa valutare le ragioni per concedere o meno la conferma (cfr. can. 182 § 1). Si ricordi che, a norma del can. 182 § 2, la presentazione della postulazione dev’essere trasmessa entro il termine fissato all’autorità competente, pena la nullità della postulazione.

3. Il Capitolo provinciale straordinario

Convocazione del Capitolo provinciale straordinario

- a) “Se per qualsiasi causa l’ufficio di Provinciale resta vacante entro i primi diciotto mesi dall’elezione, il Vicario provinciale convochi entro tre mesi il Capitolo straordinario per eleggere il nuovo Provinciale” (C 198).
- b) “Se, però, l’ufficio di Provinciale divenisse vacante durante il Capitolo generale, spetta al Definitorio, dopo aver ascoltato il Consiglio provinciale, stabilire il modo di provvedervi” (C 198).

Partecipanti al Capitolo

I partecipanti per il Capitolo provinciale straordinario si devono intendere alla luce dei numeri 194 e 198 delle Costituzioni e 208 delle Norme applicative. Ciò significa che al Capitolo partecipano:

- a) Tutti i membri del Consiglio provinciale attuale.
- b) I priori delle case che nell’ultimo Capitolo provinciale ordinario sono stati designati secondo le Norme n. 208.
- c) I delegati della Provincia eletti (dalla base) nell’ultimo Capitolo provinciale ordinario.

Ciò significa che, a differenza dell'ultimo Capitolo provinciale ordinario, al Capitolo straordinario non partecipano il Provinciale scaduto nell'ultimo Capitolo ordinario, come anche i Consiglieri provinciali e i priori scaduti nello stesso Capitolo.

4. La visita pastorale provincializia

- a) Le Costituzioni chiedono al Provinciale di “promuovere la vita fraterna e il bene spirituale delle singole case” e di avere “un costante contatto con le comunità e almeno una volta nel triennio compia la visita pastorale di tutti i conventi della Provincia” (C 201).
- b) “Il Provinciale metta ogni cura nel compiere la visita pastorale e, una volta conclusa, non ometta di informare debitamente il Preposito generale sulla situazione della Provincia” (N 218), inviandogli tempestivamente la relazione conclusiva della visita ed eventuali altri documenti che meritano di essere portati a sua conoscenza.
- c) “Conviene che visiti spesso di persona tutti i conventi, specialmente le case di formazione, partecipando per alcuni giorni alla loro vita comunitaria” (N 218). Questo è necessario perché è il Provinciale colui che ha l'ultima parola nell'accettazione dei candidati al postulato, al noviziato e alla professione religiosa e perciò deve avere una conoscenza conveniente e più diretta di queste realtà.
- d) Durante la visita pastorale il Provinciale deve verificare in tutte le comunità:
 - 1) la comunione fraterna
 - 2) la vita di preghiera
 - 3) l'attività pastorale
 - 4) l'amministrazione dell'economia

- 5) la cura dell'edificio e dei beni del convento, in particolare quelli di maggior pregio
 - 6) tutti i libri ufficiali della casa: "Atti del Capitolo (e del Consiglio)" (N 242 a); "Libri delle Messe" (N 269-274); "Libro dei Defunti" (N 46); "Libri delle entrate e delle uscite" (N 247 d); "Inventario dei beni mobili o immobili" (N 247 c, N 265); "Libro delle Visite provinciali" e quello delle "Visite generalizie"; "Cronaca", ecc. Inoltre, nelle case di formazione devono essere verificati i Libri delle vestizioni, degli scrutini dei Novizi, delle professioni, del rinnovo dei voti temporanei
 - 7) come anche tutti i problemi particolari che riguardano ogni comunità.
- e) In ogni comunità, durante la visita il Provinciale deve avere incontri con tutta la comunità e con ogni singolo frate, per avere una visione più completa per quanto riguarda la vita della comunità.
 - f) Inoltre, il Provinciale deve informare ogni comunità sulla situazione attuale della Provincia: iniziative, progetti, situazione economica, situazione vocazionale con relative difficoltà e prospettive, situazione delle altre comunità, ecc.
 - g) "A lui spetta, nella visita pastorale, informarsi diligentemente sul fedele adempimento degli obblighi pastorali e sulla conservazione e promozione dello spirito dell'Ordine" (N 66 b).
 - h) "Inoltre promuova lo spirito di unione e di collaborazione con gli Ordinari dei luoghi" (C 201), e durante la visita, quando possibile, programmi un incontro con il Vescovo della diocesi in cui si trova la comunità.
 - i) Durante la visita pastorale ogni Superiore locale deve presentare la comunità, la sua vita e le sue attività, i suoi progetti e le sue prospettive, come anche le difficoltà e i bisogni.
 - j) Il Priore della comunità deve anche preparare l'incontro dei membri dell'Ordine secolare con il Provinciale, e, se la comunità

è parrocchia, insieme con il parroco, l'incontro con il Consiglio parrocchiale.

5. Obblighi del Provinciale nella formazione dei candidati

La promozione vocazionale

Le Costituzioni invitano tutti ad avere “a cuore la promozione delle vocazioni al nostro Ordine” (104), ma chiedono al Provinciale di coordinare questo lavoro nominando alcuni religiosi, “dotati di particolari qualità” (N 70 d, 71 b), perché si dedichino in modo speciale a questo compito.

Il postulando

C 106 afferma che si “deve dare grande importanza al postulando: tutti gli aspiranti al nostro Ordine sono tenuti a compierlo, a meno che il Provinciale, in casi particolari, non giudichi diversamente”, ferma restando la disposizione del can. 597 § 2 sull'adeguata preparazione dei candidati.

Nel n. 107 delle Costituzioni si dice che “spetta al Provinciale, assunte le opportune informazioni, ammettere al postulando e stabilirne il tempo, il luogo e il modo di compierlo. Il tempo non deve essere troppo breve e neanche, di solito, superare i due anni”.

Il postulante può essere dimesso dal Provinciale, o in caso urgente, dal superiore della casa, “il quale poi deve avvisarne il Provinciale” (C 107).

Il noviziato

- a) “Spetta al Provinciale ammettere il candidato al noviziato, col consenso della comunità che l'ebbe in cura” (C 114), oppure col consenso della comunità educativa costituita dal Consiglio provinciale “quando ne veda l'opportunità” (N 72).

- b) Deve essere compiuto in una casa regolarmente a ciò designata – fermo restando ciò che determina il can. 647 § 3 – e deve durare dodici mesi (C 111). In casi particolari ed eccezionali, su concessione del Preposito generale con il consenso del Definitorio, “un candidato può fare il noviziato in un’altra casa sotto la guida di un religioso sperimentato, che faccia le veci del maestro dei novizi” (can. 647 § 2).
- c) “Per completare la formazione dei novizi, possono essere loro concessi uno o più periodi di attività apostolica formativa, secondo lo spirito dell’Ordine, da compiersi dai novizi fuori della comunità del noviziato” (C 116). Spetta al maestro dei novizi giudicare sull’opportunità di tali periodi di attività apostolica formativa, per i quali è però richiesto il consenso del Consiglio provinciale. Allo stesso Consiglio compete determinare le condizioni relative agli stessi periodi, fermo restando ciò che determina il diritto universale (cfr. can. 648 § 2; N 89). In ogni caso, il noviziato non può essere protratto oltre i due anni (can. 648 § 3).
- d) “Nessuna sede di formazione può essere eretta, cambiata, trasferita o soppressa senza il consenso del Consiglio provinciale, udito il Consiglio plenario, se esiste, oppure seguendo il parere della Conferenza dei Superiori, se si tratta di una sede interprovinciale. In ogni caso è necessario il permesso del Definitorio” (N 76).
- e) Prima dell’inizio del noviziato i candidati devono presentare i documenti che richiede il n. 78 delle Norme, e poi fare gli esercizi spirituali che devono durare almeno cinque giorni interi (N 80 b).
- f) È obbligatorio che “nella casa di noviziato ci sia un libro in cui si segnino i nomi dei novizi, e il mese e il giorno dell’inizio del noviziato” (N 81). Sia anche accuratamente compilato il libro in cui vengono registrati gli scrutini periodici dei novizi, con l’indicazione esplicita del risultato dei medesimi (cfr. N 90).
- g) Se un novizio è assente dalla comunità per più di tre mesi, continui o interrotti, il noviziato si deve ripetere dall’inizio (C 112).

- h) “Oltre ai documenti prescritti nelle Norme applicative, prima di iniziare il noviziato, il candidato deve dichiarare per iscritto che non gli è dovuto nessun compenso come retribuzione per il lavoro o per altro motivo” (C 114).
- i) Il novizio, “per giusti motivi può essere dimesso dal Provinciale e, in caso urgente, dal superiore della casa, che poi avviserà il Provinciale” (C 118).

La professione temporanea

- a) “Finito il noviziato, spetta al Provinciale, col consenso della comunità educativa”, ammettere il candidato ai voti temporanei (C 120). (Sulle possibili modalità della comunità educativa, cfr. N 72).
- b) La professione temporanea non deve essere inferiore a tre anni, né superiore a sei (C 120).
- c) Spetta al Capitolo provinciale stabilire la durata dei voti temporanei entro il limite minimo e massimo determinati al comma precedente; come anche la modalità della rinnovazione dei voti, cioè se rinnovarli ogni anno o se scegliere altre possibili modalità (C 120).
- d) Per la validità della professione temporanea si vedano le determinazioni del n. 95 delle Norme applicative.
- e) Nella professione temporanea “si escluda ogni solennità, che va invece riservata alla professione solenne” (N 96).
- f) “Il Provinciale può permettere che la professione temporanea sia anticipata, non però oltre quindici giorni” (N 97), e che “per una giusta causa, la rinnovazione dei voti sia anticipata, non però oltre un mese” (N 98).
- g) “È anche di competenza del Provinciale, udita la comunità educativa, prolungare il tempo della professione temporanea, ma in modo tale che il periodo di prova non superi complessivamente la

durata di nove anni” (N 99). (Questa proroga della professione temporanea va concessa solo per casi particolari).

- h) “Il Provinciale può escludere un professo di voti temporanei dalla rinnovazione dei voti o dall’emettere la professione solenne, se vi sono giuste cause, udita la comunità educativa” (C 133). La richiesta del parere della comunità educativa è per la validità dell’atto (cfr. can. 127 § 1); tale parere, tuttavia, non è vincolante per il Provinciale.
- i) “Un’infermità fisica o psichica, anche se contratta dopo la professione, che a giudizio degli esperti rende non idoneo il religioso alla vita dell’Ordine, costituisce motivo per non ammetterlo alla rinnovazione della professione o alla professione solenne, salvo il caso che l’infermità sia dovuta a negligenza dell’Ordine, oppure al lavoro sostenuto nell’Ordine stesso” (C 133).
- j) “Se però il religioso, durante i voti temporanei, diventa demente, anche se non è in grado di emettere la nuova professione, non può essere dimesso dall’Ordine” (C 133).
- k) Se un professo di voti temporanei vuole lasciare l’Ordine prima dello scadere dei voti, è necessario che chieda l’indulto, che può essere concesso dal Preposito generale con il consenso del Definitorio (C 134).
- l) Un professo di voti temporanei può essere dimesso dall’Ordine prima dello scadere dei voti, per cause gravi che possono aversi sia da parte dell’Ordine che da parte del professo stesso, e compete al Preposito generale con il suo Definitorio emettere il decreto di dimissione (C 134).
- m) “Ogni documento di professione sia firmato dal superiore che riceve i voti, dal maestro o dal più anziano dei religiosi che assiste e dal professo stesso; il documento sia poi conservato nell’archivio del convento. Inoltre se si tratta della professione solenne, se ne informi il parroco di battesimo del professo” (N 107).

Ammissione ai ministeri di Lettorato e di Accolito

- a) “Rispettato il diritto universale e dopo aver udito il Capitolo del convento o la comunità educativa in cui i nostri religiosi vivono, il Superiore Maggiore li potrà ammettere ai ministeri del Lettorato e dell’Accolito con rito liturgico proprio” (N 126).
- b) È necessario, per l’ammissione dei candidati ai ministeri, sentire il parere del Capitolo conventuale o della comunità educativa: quest’ultima quando si tratta di religiosi che si trovano in qualche tappa di formazione. Il parere, però, del Capitolo o della comunità educativa non ha carattere vincolante.

Riammissione nell’Ordine

- a) “Se un religioso, al termine del noviziato o dopo la professione, uscito legittimamente dall’Ordine, chiede di essere nuovamente ammesso nel nostro Istituto, il Preposito, col consenso del suo Definitorio, udito il Consiglio della Provincia a cui era incorporato, può riceverlo senza l’onere di fargli ripetere il noviziato” (N 106a). (Il consenso del Definitorio è necessario per la validità della riammissione. Parimenti per la validità è necessario udire il parere del Consiglio provinciale che, però, non è vincolante).
- b) A norma del can. 641, il Superiore Maggiore ha la facoltà di ammettere candidati al noviziato, secondo le norme del diritto proprio, sia si tratti di una prima ammissione sia si tratti della riammissione di un candidato che ha fatto il noviziato o è stato membro di un’altra Provincia e da cui legittimamente è uscito, fermo restando quanto disposto dal can. 643 § 1, 5. L’autorità, invece, che sola può concedere la riammissione senza obbligo di ripetere il noviziato, stabilendo nel caso i passi successivi fino alla professione perpetua, è il Preposito con il consenso del Definitorio.
- c) I cann. 694-704 non considerano esplicitamente l’ipotesi della riammissione nell’Ordine di un religioso dimesso. Tuttavia, essa

non è da escludere, d'accordo con le norme della prudenza e nel rispetto del diritto proprio e della prassi dell'Ordine. È chiaro, comunque, che la riammissione non può avvenire perdurando la causa che motivò la dimissione, e valutando anche la possibilità di un eventuale scandalo.

- d) Nei casi in cui un religioso uscito legittimamente viene ammesso senza l'onere di ripetere il noviziato, “spetta allo stesso Preposito stabilire un periodo conveniente di prova, dopo la quale, il candidato può essere ammesso ai voti temporanei per un tempo che deve essere determinato dallo stesso Superiore generale. Il periodo da passare prima della professione solenne non sarà più breve di un triennio né più lungo di un sessennio” (N 106 b). Il Superiore generale, in alcuni casi e per giusta causa, su richiesta del Provinciale, può abbreviare questo periodo, “ma non oltre un trimestre” (can. 657 § 3).

La professione solenne

- a) “Spetta al Provinciale, col consenso della comunità in cui il religioso è conventuale, ammettere alla professione solenne” (C 123; cfr. N 72 e 104).
- b) “Un religioso non può essere ammesso validamente alla professione solenne se non ha compiuto almeno un triennio di voti temporanei” (C 122); inoltre, per la liceità si richiedono venticinque anni di età (N 103).
- c) “Spetta al Consiglio provinciale dispensare, per cause particolari, dall'età e dal tempo richiesto... La professione solenne può essere anticipata per giusta causa, ma non oltre un trimestre” (N 103).
- d) “Prima della professione solenne i religiosi attendano per tre mesi alla riflessione e alla preparazione spirituale, e questo venga considerato come un secondo noviziato. Il Consiglio provinciale può, per speciali cause, ridurre il predetto tempo” (N 105).
- e) Dopo la professione solenne, è necessario informare di quest'atto il parroco di battesimo del professo (N 107).

Passaggio di un religioso di voti perpetui (o solenni) da un altro Istituto al nostro (C 124; N 100)

- a) Prima della professione solenne nel nostro Istituto deve fare il noviziato.
- b) Dopo il noviziato devono passare altri tre anni di formazione e di prova.
- c) Spetta al Consiglio provinciale stabilire le modalità di questa prova.

Ammissione al Diaconato e al Presbiterato

- a) “Il Provinciale, con il consenso della comunità educativa (cfr. N 72), potrà ammettere i religiosi al Diaconato e al Presbiterato, ma soltanto dopo la loro professione solenne, compiuto il corso di studi determinato dalle norme della Chiesa” (N 132).
- b) “I religiosi con speciale vocazione e attitudine possono essere promossi al Diaconato permanente dal Provinciale, col consenso del Capitolo del convento o della comunità educativa, secondo le norme date dalla legittima autorità ecclesiastica” (N 133).
- c) “I religiosi accettati nell’Ordine come non chierici, se lo chiederanno spontaneamente, potranno essere promossi al Presbiterato, a giudizio del Consiglio provinciale, osservando in tutto le norme del diritto” (N 134).
- d) “Compiuto il corso degli studi, gli alunni per un tempo conveniente, da definirsi dal Consiglio provinciale, siano impegnati nell’apostolato, esercitando l’ordine diaconale prima di essere promossi al Presbiterato” (N 127).
- e) Prima della ordinazione diaconale o presbiterale il Provinciale deve presentare al Vescovo ordinante la “Lettera dimissoria” come garanzia che il candidato è idoneo al Sacro Ordine.

Altri elementi che riguardano la responsabilità del Provinciale per quanto riguarda la formazione

- a) Deve provvedere che la Provincia abbia un progetto di formazione che comprenda tutto il periodo formativo. Questo garantisce la continuità formativa e non permette le improvvisazioni.
- b) Deve prestare una speciale attenzione alla formazione dei formatori.
- c) È responsabile anche della formazione dei religiosi ai diversi uffici e della formazione permanente (C 125-126).
- d) “A giudizio del Consiglio provinciale, udito il Prefetto provinciale degli studi, i religiosi siano invitati a specializzarsi o nella nostra Facoltà teologica di Roma o in facoltà esterne, non escluse quelle delle università civili, ma si provveda di garantire ai religiosi un clima spirituale e una vita ben ordinata” (N 129).

6. Il Provinciale animatore delle comunità e promotore delle attività pastorali

- a) “Il Provinciale, in quanto animatore e coordinatore della vita e dell’attività della Provincia, si preoccupi che tutti i religiosi – ognuno al suo posto – vivano e collaborino in comunione di carità” (C 201).
- b) “Per promuovere la vita fraterna e il bene spirituale delle singole case, il Provinciale abbia un costante contatto con le comunità e almeno una volta nel triennio compia la visita pastorale di tutti i conventi della Provincia” (C 201).
- c) “Inoltre promuova lo spirito di unione e di collaborazione con gli Ordinari dei luoghi” (C 201).

- d) “È diritto e dovere dei Provinciali promuovere nelle rispettive Province le forme con cui meglio provvedere alla attività apostolica e coordinarla con mezzi adatti e secondo le necessità” (N 51).
- e) “Procurino che i religiosi, secondo le più recenti norme della Chiesa, siano ben formati per i vari ministeri a cui saranno deputati” (N 51 b).
- f) “Spetta al Provinciale col suo Consiglio di mantenere l’equilibrio tra le varie attività e iniziative, perché sia salvaguardata l’indole propria dell’Ordine per il bene della Chiesa stessa” (N 52).
- g) Il Provinciale deve favorire la creazione, per ogni comunità, e insieme con essa, di un progetto pastorale, reale e possibile, così che “tutti i religiosi possano conoscere l’attività apostolica dei confratelli del loro convento” e “per mezzo del quale si possono evitare nell’apostolato l’individualismo e la dispersione” (N 48 a, b).
- h) Spetta al Provinciale “nella visita pastorale, informarsi diligentemente sul fedele adempimento degli obblighi pastorali e sulla conservazione e promozione dello spirito dell’Ordine” (N 66 b).
- i) Anche nell’esercizio dell’apostolato esterno, pure se affidato a un nostro religioso dal Vescovo (cfr. can. 678 § 1), i religiosi dipendono anche dai propri superiori e devono rimanere fedeli alla disciplina dell’Ordine.
- j) I Provinciali devono provvedere che “in ogni casa ci sia un numero di religiosi proporzionato alle necessità pastorali, perché non ne soffrano danno lo spirito d’orazione e la vita comune” (N 51 c); perciò, “non si fondino nuove case dell’Ordine, né si mantengano, se non possono essere provvedute di un numero sufficiente di religiosi, e cioè, mai inferiore a tre professi solenni” (N 161).
- k) “Spetta al Definitorio, dopo aver ascoltato il Consiglio provinciale, accettare nel nostro Ordine nuove parrocchie o lasciare quelle già esistenti” (C 97).

- l) “È di competenza del Provinciale, udito il suo Consiglio, presentare all’Ordinario del luogo il religioso idoneo all’ufficio di parroco” (N 66 a).

7. La privazione degli uffici

- a) “I religiosi eletti o nominati a qualche ufficio o a qualche incarico possono esserne rimossi da colui che l’ha conferito” (C 164). Per la rimozione o il trasferimento da un ufficio ad altro sono richieste cause gravi, attinenti il bene dell’Ordine o dello stesso religioso, a norma del n. 163 delle Costituzioni (cfr. can. 624 § 3). In questi casi s’inviterà possibilmente il religioso a presentare prima la rinuncia al suo ufficio (C 163).
- b) Quando si tratta dei superiori locali eletti nel Capitolo provinciale, ne è competente il Consiglio provinciale (C 164), come anche del maestro dei postulanti, dei novizi e degli studenti e dei primi consiglieri delle case (N 226 g).
- c) “Quando si tratta di designazione, rimozione, privazione di ufficio, il Consiglio provinciale deve essere al completo” (N 227).
- d) “Se si tratta del Provinciale o dei Consiglieri provinciali, ne è competente il Definitorio, al quale spetta prescrivere il modo di eleggere il nuovo Consigliere” (C 164). Quando l’ufficio del Provinciale resta vacante si proceda secondo i nn. 198 e 203 delle Costituzioni.
- e) Spetta al Definitorio generale “accettare, fuori del Capitolo provinciale e dopo aver udito il Consiglio provinciale, la rinuncia dei Provinciali, dei Soci, dei Sostituti al Capitolo generale; e così pure accettare la rinuncia dei delegati per quei territori che, oltre le Province, sono rappresentati nel Capitolo generale” (N 197 e).
- f) “Spetta al Definitorio privare dell’ufficio i Definitori e i Superiori provinciali” (N 197 f).

8. Assenza dalla casa religiosa – Esclaustrazioni

- a) “Sia per viaggiare che per dimorare fuori convento i nostri religiosi devono avere il permesso del superiore competente; in talune circostanze questo permesso può essere generale” (N 43 a).
- b) “Fermo restando quanto disposto dal n. 76 delle Costituzioni, quando si tratta di un’assenza prolungata da casa, il Superiore provinciale, con il consenso del suo Consiglio e per giusta causa, può concedere ad un religioso di vivere fuori della casa religiosa, ma non per più di un anno, a meno che non sia per motivi di salute o di studio. La stessa licenza può essere concessa per esercitare un apostolato a nome dell’Ordine, ma solo nel territorio della propria Provincia, salvo il n. 67 d delle Norme Applicative” (N 43 b), secondo il quale “non è ammesso che, in assenza di una comunità del nostro Ordine, un singolo religioso sia mandato al servizio di una diocesi”.
- c) “Il Preposito generale, col consenso del suo Definitorio, per grave causa, può concedere ad un professo solenne l’indulto di esclaustrazione, tuttavia per non più di *cinque* anni, previo consenso dell’Ordinario del luogo nel quale il religioso dovrà dimorare, se si tratta di un chierico” (N 140; can. 686 § 1 [*aggiornato l’11 febbraio 2022*]).
- d) “Una proroga dell’indulto o una concessione superiore ai *cinque* anni, è riservata unicamente alla Santa Sede” (can. 686 § 1; N 140).
- e) L’esclaustrato è privato della voce attiva dal momento in cui la sua domanda di esclaustrazione è stata inoltrata dal Superiore provinciale al Definitorio e non ha voce attiva e passiva per tutta la durata dell’indulto e per un congruo periodo di tempo – da fissarsi dal Consiglio provinciale – dal giorno del suo rientro (C 136 a, b).

- f) “Quando un religioso dovrà dimorare per qualche tempo nel territorio di un'altra Provincia, ne deve essere avvisato prima il Superiore provinciale di questa” (N 43 d).
- g) È necessario regolarizzare a norma del diritto i casi in cui i religiosi continuano a vivere illegittimamente fuori dalla casa religiosa anche dopo la scadenza del permesso (N 150). Non si può permettere che tale situazione continui a durare senza essere chiarita. Il Provinciale giunto alla fine del suo mandato deve informare di questi casi il suo successore.

9. Separazione dall'Ordine

1. Passaggio o trasferimento ad un altro Istituto religioso

- a) Il passaggio tra Istituti religiosi non richiede la licenza della Santa Sede ma soltanto il consenso dei due Prepositi generali e dei rispettivi Consigli (can. 684 § 1-4).
- b) La licenza della Santa Sede è necessaria in caso di passaggio ad un Istituto secolare o ad una Società di vita apostolica. Alla stessa Santa Sede spetta stabilire le modalità del passaggio (can. 684 § 5).

2. Domanda per la secolarizzazione

- a) “Quando un religioso di voti solenni chiede l'indulto di lasciare l'Ordine o la secolarizzazione, il Superiore provinciale ne inoltri la richiesta al Preposito generale insieme al suo voto, a quello del Consiglio provinciale e ad altre notizie che la illustrino convenientemente. Il Preposito generale poi la farà pervenire alla Sede Apostolica” (N 141).

- b) “Se si tratta di un religioso chierico, sarà necessario trovare prima un Vescovo benevolo che lo incardini nella diocesi, o almeno lo accolga *ad experimentum*” (N 141).

3. Dimissione dei religiosi

- a) Un postulante e un novizio possono essere dimessi dal Provinciale o, in caso urgente, dal superiore della casa, il quale poi deve avvisarne il Provinciale (C 107; 118).
- b) Per dimettere un professo di voti temporanei, prima della scadenza dei voti, il Provinciale lo deve chiedere al Preposito generale, dopo averlo informato dettagliatamente della situazione del religioso. “Compete al Preposito con il suo Definitorio emettere il decreto di dimissione” (C 134).
- c) Per dimettere un religioso di voti solenni è necessario seguire il n. 140 delle nostre Costituzioni e i numeri del Diritto canonico che là sono indicati:
- Prima di tutto è necessario che ci sia una causa grave, esterna, imputabile, e giuridicamente comprovata. Le cause si trovano descritte nei cann. 694-696;
 - che ci sia incorreggibilità, nonostante gli interventi e le congrue sanzioni adottate dai superiori;
 - sono necessarie, poi, le ammonizioni canoniche e l’osservanza delle altre prescrizioni del Diritto (can. 697). Se il Superiore Maggiore, udito il suo Consiglio, considera che si debba iniziare il processo per l’espulsione, raccolte le prove, si dia la prima ammonizione canonica per iscritto o davanti a due testimoni che ne facciano fede, avvertendo che, se il religioso non ubbidisce, sarà espulso dall’Ordine, e dichiarando allo stesso religioso la sua piena libertà di difendersi;
 - se l’ammonizione rimane senza effetto, dopo 15 giorni dalla prima ammonizione, si procede a una seconda ammonizione canonica. Se anche questa seconda ammonizione risulta infruttuosa, e il Superiore Maggiore col suo Consiglio giudica

che consta sufficientemente dell'incorreggibilità, e che la difesa presentata dal religioso è insufficiente, il Superiore Maggiore invierà al Preposito generale tutti gli atti firmati da lui stesso e dal segretario come notaio, unitamente alle risposte del religioso, ugualmente firmate da lui.

- Per la persona in causa sempre rimane aperta la possibilità di presentare direttamente la sua difesa al Superiore generale (can. 698).
- Nel documento che si manda al Superiore generale tutto deve essere ben descritto: la situazione del religioso per cui si chiede la dimissione, le ragioni per cui si chiede la dimissione, tutti i tentativi esperiti da parte dei Superiori religiosi, gli aiuti che sono stati forniti al religioso per agevolare il superamento della crisi per il ritorno sulla via retta.
- Il Superiore generale, con il suo Consiglio (che per la validità dell'atto deve constare di almeno quattro membri), dopo aver vagliato tutto, emana il decreto di espulsione (can. 699).
- Per la validità del decreto è necessario specificare che il religioso, sempre a norma del Diritto, può ricorrere alla Santa Sede contro il decreto di dimissione entro dieci giorni dalla notifica del decreto; in tal caso, durante il ricorso, la dimissione non ha effetto, è sospesa (can. 700).
- Con l'espulsione legittima cessano *ipso facto* i voti, nonché i diritti e gli obblighi provenienti dalla professione (can. 701).
- Se il religioso è chierico non può esercitare gli ordini sacri finché non trovi un Vescovo che lo riceva nella sua diocesi a norma del can. 693, o almeno gli permetta l'esercizio degli ordini sacri (can. 701; C 141).
- In caso di espulsione legittima, il religioso non può esigere compenso alcuno per qualsiasi attività svolta nell'Ordine; tuttavia i superiori provvedano nei suoi confronti con carità e giustizia evangelica (can. 702; C 142).

10. Responsabilità per la buona amministrazione dei beni della Provincia

- a) “Il diritto e il dovere di amministrare i beni temporali a norma del Diritto compete ai Superiori e al loro Consiglio. Sotto la loro autorità l’amministrazione immediata spetta agli economisti, i quali adempiono il loro incarico in spirito di fraterno servizio” (C 222).
- b) “All’Economo provinciale compete, sotto l’autorità del Provinciale e del suo Consiglio, amministrare i beni della Provincia e coordinarne l’amministrazione così che tutti i conventi, in modo equo e proporzionato, concorrano alle spese comuni della Provincia e si abbia una vera comunicazione dei beni temporali tra le comunità” (C 228).
- c) “Per favorire in questo campo lo spirito di reciproca fiducia, procurino i Superiori che i religiosi siano opportunamente informati dello stato economico e della amministrazione dei beni nelle case, nelle Province e nell’Ordine” (N 245 b).
- d) “Per la validità degli atti di amministrazione straordinaria è sempre richiesto – a norma del Diritto – il permesso esplicito del superiore” (C 223).
- e) “Per la validità dell’alienazione e di qualunque negozio, da cui la situazione patrimoniale della persona giuridica potrebbe subire detrimento, si richiede la licenza scritta rilasciata dal Superiore competente con il consenso del suo Consiglio. Se si tratta di negozio che supera la somma fissata dalla Santa Sede per le singole regioni, come pure di donazioni votive fatte alla Chiesa, o di cose preziose per valore artistico o storico, si richiede inoltre la licenza della S. Sede stessa” (N 249, 2; can. 638 § 3).
- f) Occorre tener presente la tabella elaborata dal Definitorio generale, relativa alle competenze dei superiori per le spese straordinarie e la contrazione dei debiti, conformemente a quanto è stato stabilito nel n. 224 delle Costituzioni.

- g) “I Superiori e i Consigli ascoltino il parere degli Economi nel prendere decisioni di ordine amministrativo” (N 245 c).
- h) “I Superiori e i loro Consigli hanno il diritto e il dovere di controllare ed esaminare accuratamente tutto ciò che concerne l’amministrazione dei beni, non esclusi i libretti di banca e altri documenti e strumenti del genere” (N 246).
- i) Considerata la grande importanza che hanno gli economisti nella amministrazione dei beni della Provincia (vedi N 247), è necessario che il Consiglio provinciale, che nomina l’Economo della Provincia, scelga una persona capace, che possiede un po’ di genio economico. È importante, anzi necessario, che il Provinciale assicuri agli economisti la possibilità di frequentare corsi di specializzazione in questo campo a causa dei tanti rischi che comporta questo lavoro nel mondo d’oggi.
- j) È consigliabile avere anche una commissione economica come apparato d’aiuto e di controllo, non perché manca la fiducia verso la persona dell’Economo, ma perché è cosa buona e utile in sé stessa.
- k) Le nostre leggi esigono che l’Economo provinciale “ogni sei mesi presenti al Consiglio una relazione documentata sull’amministrazione (...), ogni anno informi le singole comunità sulla situazione economica della Provincia (...), e ogni tre anni sia inviata all’Economo generale la relazione sulla situazione economica della Provincia già presentata al Capitolo provinciale” (N 260 a, b, c).
- l) I Superiori maggiori e i loro consigli sono invitati ad essere molto prudenti nel contrarre debiti (N 248).
- m) “Il denaro messo presso istituti bancari sia intestato rispettivamente all’Ordine, alla Provincia o alla casa, depositando almeno due firme, cioè quella dell’Economo e poi del superiore o di un altro religioso da lui designato” (N 252).

- n) “Spetta al Consiglio provinciale imporre le tasse ai conventi per il sostentamento delle case di formazione e per le altre spese destinate al bene comune della Provincia” (N 258 a).
- o) Allo stesso Consiglio compete anche “trasferire beni mobili da un convento all’altro, dopo aver udito il Capitolo del convento da cui sono presi, ogni volta che il bene comune lo esiga” (N 258 b).
- p) Ancora, il Consiglio può “togliere a qualche convento rendite superflue e anche la proprietà di beni immobili e destinarli al bene della Provincia, dopo aver interpellato il Capitolo conventuale” (N 258 c).
- q) Il Consiglio provinciale deve anche determinare le facoltà del Provinciale e dei superiori locali riguardo alle spese ordinarie (C 225).

11. Il permesso ai religiosi di insegnare e pubblicare i libri

- a) “Spetta al Consiglio provinciale concedere il permesso che i religiosi insegnino nelle scuole pubbliche o assumano un altro incarico abituale fuori delle nostre case” (N 226 i).
- b) “Compete al Provinciale, dopo aver avuto il giudizio scritto dei censori, concedere ai suoi religiosi di pubblicare libri o altri scritti, compresi quelli in formato digitale” (N 223).

12. L’erezione e la soppressione delle case religiose

- a) “Spetta al Preposito generale, con il previo consenso del Definitorio e dopo aver ascoltato il Consiglio provinciale, erigere o sop-

primere canonicamente i conventi, rispettando le prescrizioni del Diritto” (C 148).

- b) “Per la erezione di case religiose è necessario il previo consenso scritto del Vescovo diocesano, a norma del Diritto” (N 159).
- c) “Anche per una destinazione ad opere apostoliche diverse da quelle per cui la casa religiosa fu eretta, si richiede il consenso del Vescovo diocesano” (N 159).
- d) “Una casa religiosa eretta legittimamente non può essere soppressa, senza aver udito prima il Vescovo diocesano” (159). È necessario ascoltare il parere e, per quanto possibile, procedere tenendo presente le necessità della Chiesa. Comunque, in questo caso il parere del Vescovo non è vincolante.
- e) “Non si fondino nuove case dell’Ordine, né si mantengano, se non possono essere provvedute di un numero sufficiente di religiosi, e cioè, mai inferiore a tre professi solenni” (N 161).
- f) “Ogni volta che si deve costruire un nuovo edificio, il progetto deve essere approvato dal Consiglio provinciale, il quale deve quanto prima mandare una copia al Definitorio perché ne sia informato e lo esamini. Una volta approvato, nessuno lo potrà mutare senza il permesso scritto del Consiglio provinciale” (N 162).
- g) Si richiede l’approvazione dello stesso Consiglio per fare qualsiasi cambiamento in un fabbricato già eretto, a meno che non si tratti di cosa di scarsa importanza, salvo il n. 224 delle Costituzioni” (N 162).

13. Religiosi nel territorio di altra provincia

- a) Il nostro Ordine è strutturato in Province. Secondo le Costituzioni (nn. 144-146), gli elementi costitutivi di una Provincia sono:
 - 1) Un sufficiente numero di case/comunità erette.
 - 2) La dipendenza dal medesimo Superiore Maggiore.

- 3) L'erezione canonica da parte del Capitolo generale o del Definitorio generale.
- 4) L'assegnazione di un determinato territorio.

I primi tre elementi sono menzionati esplicitamente nel CIC, can. 621; il quarto appartiene al nostro diritto proprio (C 144), in continuità con la tradizione dell'Ordine e con una consuetudine secolare avente forza di legge [cfr. p. es. *Acta Ordinis OCD* 27, 1982, p. 105]. Il decreto di erezione di una Provincia determina sempre il territorio assegnatole in modo proprio ed esclusivo. Di conseguenza, non è consentita la presenza, nello stesso territorio ecclesiastico — e quindi nelle stesse diocesi — di case o comunità appartenenti a Province diverse. La territorialità è la condizione concreta per vivere e testimoniare efficacemente la dimensione fraterna della nostra vocazione in una determinata porzione di Chiesa.

In tale quadro carismatico e giuridico, l'eventuale presenza di una casa o comunità di una Provincia nel territorio di un'altra richiede il ricorso alla *dispensa*, che il Definitorio generale può concedere solo in via eccezionale e in presenza di cause giustificative.

Il Definitorio ha emanato la *Dichiarazione sulle comunità presenti nel territorio di un'altra Provincia* (12 marzo 2020, Prot. n. 2020/171 DF), che definisce il quadro giuridico della questione:

- 1) I religiosi subentrati in case già erette in un'altra Provincia devono essere posti “al servizio” della Provincia a cui tali case appartengono, con i relativi diritti e doveri secondo le nostre leggi. Essi godono di voce attiva e passiva nella Provincia in cui risiedono e mantengono la voce passiva nelle elezioni del Capitolo provinciale e del Consiglio della propria Provincia (cfr. NA 135-136).

Il Definitorio Straordinario di Lisieux (2023) ha approvato un nuovo modello di accordo tra Circoscrizioni; pertanto devono essere rivisti anche gli accordi precedenti relativi al passaggio al servizio di un religioso.

- 2) Quanto alle comunità fondate fuori dal territorio della Provincia, il Definitorio, in dialogo con le Province interessate, valuterà caso per caso le modalità per regolarizzarne la presenza; se ciò non fosse possibile, esse dovranno essere abbandonate.
- 3) In base al principio di territorialità sancito dalle Costituzioni, il Definitorio non permette alle Province di stipulare accordi con diocesi al di fuori del territorio loro assegnato affinché singoli religiosi o comunità assumano la cura di parrocchie o altri ministeri pastorali.

Riguardo ai “religiosi che vivono da soli prestando il loro servizio pastorale in diocesi al di fuori del territorio della propria Provincia di appartenenza”, N 67 d (modificato e approvato dal Capitolo generale 2021) precisa che “non è ammesso che, in assenza di una comunità del nostro Ordine, un singolo religioso sia mandato al servizio di una diocesi”.

14. Obblighi del Provinciale verso le monache

- a) “La nostra peculiare missione nella Chiesa ha un suo campo specifico nella guida e nella formazione spirituale delle monache dell’Ordine, secondo l’intenzione perseguita dalla S. Madre Teresa nel rinnovare la famiglia dei frati. Perciò tutti abbiano a cuore questa fraterna assistenza spirituale alle monache. I superiori, soprattutto quelli maggiori, vedano nella propria circoscrizione di assicurarla e coordinarla in modo efficace e conveniente rispettando le disposizioni del diritto” (C 103; vedi anche C 8).
- b) “Spetta al Provinciale, a norma del diritto universale e delle Costituzioni delle Carmelitane Scalze, esercitare la vigilanza sui monasteri a lui affidati. A quelli che sono affidati alla peculiare vigilanza del Vescovo diocesano presti le sue cure con fraterna carità” (N 219).

15. Obblighi del Provinciale verso il Carmelo Secolare

- a) “Noi lavoriamo ugualmente con cuore fraterno alla formazione dei membri del nostro Ordine Secolare; così pure offriamo volentieri il nostro aiuto a quelle famiglie religiose che hanno con noi comunione di vita e di spirito” (C 103; N 56).
- b) “Il Superiore provinciale, normalmente aiutato dal Delegato provinciale, è il Superiore dell’Ordine Secolare all’interno del suo territorio. È il responsabile del buon andamento dell’Ordine Secolare nell’ambito della sua circoscrizione. Deve visitare le comunità della sua giurisdizione e nominarne gli Assistenti, dopo aver ascoltato il Consiglio delle stesse. A lui si ricorre per primo quando sorgano conflitti” (*Costituzioni OCDS*, 43).
- c) “L’Assistente spirituale di ogni comunità è ordinariamente un religioso dell’Ordine. (...) Solo il Superiore generale dell’Ordine, nelle circoscrizioni nelle quali non ci siano frati, o il Provinciale nella sua circoscrizione, possono designare come Assistente qualcuno che non sia religioso dell’Ordine, sempre con il permesso del suo legittimo superiore” (*Costituzioni OCDS*, 44.45).

16. Guida per la visita pastorale generale

1. Scopo fondamentale della visita pastorale

Nelle Costituzioni (n. 173), la visita pastorale, fatta personalmente dal Preposito generale o per mezzo di altri, è presentata come uno degli strumenti che lui deve adoperare nel suo compito di curare il bene dell’Ordine, di promuovere la vitalità, di favorire la cooperazione tra le Province ed il Centro dell’Ordine.

È chiara dunque l’importanza delle visite pastorali nella programmazione e nel lavoro del Definitorio generale. Si tratta di un servizio di animazione e rinnovamento che si offre ai religiosi e alle

comunità, con spirito veramente fraterno, cercando l'unità e la vitalità delle Province.

2. Obiettivi della visita pastorale generale più in particolare

2.1. Promuovere il rinnovamento della Provincia o circoscrizione, delle comunità e dei singoli frati, analizzando e valutando con i confratelli la situazione generale, i problemi particolari e i bisogni più urgenti dei singoli ambiti dove si svolgono la vita e i diversi servizi apostolici dei religiosi: formazione, pastorale, insegnamento, missioni, ecc.

2.2. Promuovere il dinamismo e la programmazione delle Province o circoscrizioni per favorire la fedeltà creativa al carisma, alla luce dei segni dei tempi e dei luoghi e dei documenti della Chiesa e dell'Ordine.

2.3. Esaminare nel contesto socio-culturale ed ecclesiale della Provincia o circoscrizione gli obiettivi prioritari del Capitolo generale espressi nel Documento capitolare.

3. Mezzi da adoperare nelle visite pastorali generali

3.1. Le riunioni con i religiosi che lavorano nello stesso campo pastorale, per promuovere la riflessione sul nostro carisma, animare le iniziative, esaminare la problematica, cercare soluzioni operative. Per aiutare alla riflessione si può chiedere anche l'aiuto di specialisti nei singoli ambiti.

3.2. Il dialogo con i singoli religiosi. Tutti avranno l'opportunità, se lo vogliono, di parlare personalmente con il visitatore.

3.3. Il Consiglio plenario o Assemblea generale alla chiusura della visita, per creare un clima e una coscienza di comunione e di corresponsabilità di fronte alla situazione della Provincia o circoscrizione e alle decisioni della visita.

3.4. Il dialogo con il Consiglio provinciale o della circoscrizione perché assuma la responsabilità di aiutare i religiosi a realizzare le decisioni della visita e a programmare riunioni tra i religiosi che lavo-

rano nello stesso campo per valutare le decisioni della visita e le realizzazioni posteriori.

4. Punti da esaminare nelle riunioni

4.1. Iniziative e proposte per migliorare la nostra vita spirituale e fraterna.

4.2. Situazione del campo pastorale: ambiente generale, problemi principali, mezzi per poter risolverli.

4.3. Situazione della formazione iniziale e permanente.

4.4. Collaborazione con altre Provincie o circoscrizioni.

5. Relazione finale alla Provincia

5.1. A conclusione della visita, si terrà un incontro con il Consiglio plenario o con l'Assemblea generale, durante il quale il visitatore presenterà la relazione finale sulla vita della Provincia o circoscrizione e comunicherà le conclusioni, nonché le eventuali decisioni previste.

5.2. Successivamente, la relazione del visitatore sarà presentata al Definitorio generale, che, dopo averla valutata e approvata, la trasmetterà ufficialmente alla Provincia, con le eventuali decisioni da applicare, affinché sia distribuita a tutte le comunità.

6. Organizzazione della visita pastorale generale

6.1. Le date precise, i luoghi per i raduni, e tutte le questioni pratiche saranno stabiliti in dialogo con il Provinciale.

6.2. Il Provinciale, col suo Consiglio, proponga il programma completo della visita, con la data precisa della visita ad ogni comunità e lo mandi al visitatore per eventuali correzioni e l'approvazione.

6.3. Il Provinciale, una volta approvato il programma, lo mandi ad ogni casa della Provincia così che le comunità abbiano il tempo di prepararsi per la visita e i singoli religiosi possano programmare le assenze.

6.4. All'inizio della visita il visitatore incontra il Consiglio provinciale allo scopo che questo presenti al visitatore la situazione della Provincia, i suoi progetti e le sue difficoltà principali.

6.5. Seguono la visita ad ogni casa, gli incontri con ogni singolo religioso ed ogni comunità.

6.6. Il visitatore potrà visitare fraternamente i monasteri delle Carmelitane Scalze del territorio della Provincia o circoscrizione visitata e, d'accordo con il P. Generale, organizzare raduni di formazione o di riflessione a livello di Federazioni o Associazioni.

6.7. Devono essere previsti incontri con l'Ordine Secolare e, se è possibile, con altri gruppi della Famiglia carmelitana.

6.8. È desiderabile anche un incontro con i Consigli parrocchiali e la visita al Vescovo diocesano.

6.9. Per l'occasione occorre presentare i libri ufficiali e ufficiosi da esaminare e da firmare: "Atti del Capitolo (e del Consiglio)" (N 242 a); "Libri delle Messe" (N 269-274); "Libro dei Defunti" (N 46); "Libri delle entrate e delle uscite" (N 247 d); "Inventario dei beni mobili o immobili" (N 247 c, N 265); "Libro delle Visite provinciali" e quello delle "Visite generalizie" ; "Cronaca", ecc. Inoltre, nelle case di formazione devono essere presentati i Libri delle vestizioni, degli scrutini dei Novizi, delle professioni, del rinnovo dei Voti temporanei.

6.10. Alla fine avrà luogo un incontro con il Consiglio provinciale e un incontro con il Consiglio plenario della Provincia.

17. Collaborazione col Centro dell'Ordine

- a) Il Provinciale "curi con ogni mezzo l'unione tra la Provincia e il centro dell'Ordine e cerchi di cooperare per quanto può alla buona riuscita delle iniziative prese dal Preposito e dal Definitorio per il bene dell'Ordine" (C 201).

- b) “La nostra Facoltà teologica e l’Istituto di Spiritualità di Roma devono essere considerati come il centro di promozione della vita intellettuale dell’Ordine e di specializzazione nella dottrina spirituale. Le Province perciò diano tutta la loro fattiva cooperazione perché l’autorità e l’efficacia formativa di questo centro aumentino di giorno in giorno a bene dell’Ordine intero” (N 111; vedi anche N 112).
- c) Si chiede alle Province una sensibilità e una collaborazione sempre maggiori per quanto riguarda il personale necessario per il servizio nella Casa Generalizia o nelle Case sotto l’immediata giurisdizione del Definitorio generale.
- d) “Con la cooperazione di tutte le Province, bisogna curare che il Definitorio abbia mezzi economici sufficienti per provvedere in modo adeguato alle necessità della Curia generalizia, delle diverse istituzioni dipendenti da essa e per promuovere opportune iniziative per il bene comune e l’espansione dell’Ordine” (N 253 a).
- e) “Per attuare lo spirito di comunione e di partecipazione, il Definitorio e i Consigli provinciali possono prescrivere il modo in cui le Province devono concorrere all’economia dell’Ordine e le case all’economia della Provincia, osservando le norme emanate dal Capitolo generale o provinciale” (N 245 a).
- f) “In spirito di fraterna solidarietà le Province, se la loro condizione economica lo permette, contribuiscano spontaneamente al bene comune dell’Ordine, anche oltre la tassa imposta dal Definitorio” (N 255, cfr. N 253 b).
- g) Al Provinciale compete la comunicazione tempestiva alla Casa Generalizia del decesso dei religiosi della Provincia, affinché si possa provvedere secondo giustizia e carità ai suffragi previsti per i nostri defunti.
- h) Il Provinciale è responsabile della sollecita compilazione dei formulari delle statistiche provinciali, inviati ogni anno dalla Casa Generalizia.

INDICE

1. Attività del Provinciale immediatamente dopo il Capitolo provinciale	2
2. Le postulazioni.....	2
3. Il Capitolo provinciale straordinario.....	3
4. La visita pastorale provincializia	4
5. Obblighi del Provinciale nella formazione dei candidati	6
6. Il Provinciale animatore delle comunità e promotore delle attività pastorali.....	13
7. La privazione degli uffici.....	15
8. Assenza dalla casa religiosa – Esclaustrazioni	16
9. Separazione dall’Ordine	17
10. Responsabilità per la buona amministrazione dei beni della Provincia.....	20
11. Il permesso ai religiosi di insegnare e pubblicare i libri	22
12. L’erezione e la soppressione delle case religiose	22
13. Religiosi nel territorio di altra provincia	23
14. Obblighi del Provinciale verso le monache	25
15. Obblighi del Provinciale verso il Carmelo Secolare.....	26
16. Guida per la visita pastorale generale	26
17. Collaborazione col Centro dell’Ordine.....	29